



SENT. N.
CRON.N. _____
R.G. N. 3342/2002
REP. N. _____
Spedita il: 09.04.2003
Depositata il: _____

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI BOLOGNA
Dott. ANTONIO TOMA

Della III sezione civile ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al N. 3342/2002 Ruolo Generale promossa

D A:

....., residente in Bologna,
elettivamente domiciliata in Bologna, via Arienti n° 42 presso lo studio dell'Avv. Fabrizio
Silvestri, che la rappresenta e difende con procura a margine dell'atto di citazione.

ATTRICE

C O N T R O

ROYAL INTERNATIONAL INSURANCE HOLDINGS Ltd., corrente a Milano, via Del
Vecchio Policlinico n° 3, in persona del legale rappresentante pro-tempore.

....., residente in Bologna, via Cimarossa n°3.

....., residente in Bologna, via Dagnini n° 34.

CONVENUTI CONTUMACI

OGGETTO: RISARCIMENTO DANNI

CONCLUSIONI

All'udienza di precisazioni delle conclusioni del 09.04.2003, il difensore dell'attore ha così concluso:

- deposita foglio di deduzioni conclusive da far parte integrante del verbale d'udienza e nota spese, oltre il fascicolo. Altresì, insiste per l'accoglimento delle conclusioni così come formulate nel foglio di deduzioni depositate. Non emergendo ulteriori argomenti da esaminare, la causa, quindi è stata trattenuta in decisione ex art.321, 1° comma, c.p.c..

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione, ritualmente e rispettivamente notificato il 29.04.2002 e 14.05.2002,..... conveniva in giudizio, dinanzi a questa Autorità Giudiziaria, ROYAL INTERNATIONAL INSURANCE HOLDING Ltd., e....., così esponendo:

- che, il giorno 30.01.2001, alle ore 17,00 circa, la signora....., alla guida del proprio ciclomotore Aprilia Scarabeo telaio n°, proveniente da via Marchetti, si immetteva in via Murri, con direzione centro e si fermava all'incrocio con via Laura Bassi ove il semaforo proiettava luce rossa, a Bologna;
- che, allo scattare del verde, il ciclomotore condotto dall'odierna attrice riprendeva la marcia e percorsi pochi metri, veniva violentemente urtato e scagliato al suolo dall'autovettura Fiat 500 tg. condotta dalla signora di proprietà della signora A.M. ed Assicurata Royal Insurance (Polizza n°) che, proveniente da via Laura Bassi impegnava l'incrocio con via Murri per effettuare la svolta a sinistra nonostante la luce semaforica rossa accesa nella propria direzione di marcia;
- che, sul luogo del sinistro interveniva la Polizia di Stato, Distaccamento Polizia Stradale di Casalecchio di Reno (BO) per i rilevamenti di rito che provvedeva ad elevare contravvenzione ex art.146, 3° comma C.d.S., alla signora

- che, causa l'urto il ciclomotore subiva un danno per la cui riparazione veniva preventivata una spesa di £ 1.479.770 come da preventivo n°09 del 02.02.2001 dell'Officina Bentivogli Guglielmo S.n.c. di Bologna oltre all'importo sostenuto per il recupero del ciclomotore, £ 92.400, come da Ricevuta Fiscale n° 24 del 31.01.2001 emessa dal Soccorso Stradale – Autocarrozzeria Degli Esposti C. di San Lazzaro di Savena (BO), danni che venivano integralmente risarciti dall'Assicurazione Royal International Insurance Holdings Ltd. dopo la notifica dell'atto di citazione, con corresponsione di assegno, previa sottoscrizione di quietanza per £ 3.000.000 comprensivi di spese legali di causa;
- che, a seguito del violento urto e della caduta al suolo la signora G. S. riportava lesioni personali per le quali doveva ricorrere immediatamente alle cure del Pronto Soccorso del Policlinico S. Orsola-Malpighi ove le veniva diagnosticato “contusione lombare ed emicostato dx” con prognosi di cinque giorni, ed il giorno successivo alle cure del Pronto Soccorso degli Istituti Ortopedici Rizzoli ove le veniva diagnosticato “contusione rachide cervicale e dorsale” con prognosi di 10 giorni;
- che, in prosieguo di tempo l'attrice era costretta a sottoporsi ad ulteriori controlli medici, a terapie e cure riabilitative;
- che, in data 16.11.2001 la signora S. si sottoponeva a perizia medico-legale presso il Dott. Paolo Zunarelli le cui risultanze evidenziavano una I.P. nella misura del 6% una I.T.T. di 30 giorni ed una I.T.P. di 40 giorni;
- che, per cure, visite mediche e terapie riabilitative, l'odierna attrice sosteneva un esborso di €366,68 (£ 710.000).

In conclusione, l'attrice chiede la condanna dei convenuti al risarcimento di tutti i danni subiti dalla predetta , con vittoria delle spese di causa.

Ciò premesso,

all'udienza del 15.07.2002, era presente la parte attrice. Mentre nessuno comparve per i convenuti, ancorché citati secondo il rito.

A questo punto, chi scrive, visti gli artt.171, ultimo comma c.p.c e 59 delle norme di attuazione del medesimo codice, dichiara in stato di contumacia i predetti convenuti.

La causa era rinviata al 04.10.2002 per gli incombenti di cui all'art.320, 4° comma, c.p.c., data nella quale venivano ammessi i mezzi di prova, nonché la C.T.U. medico-legale e nominava per l'elaborato il Dr. Andrea Gavina.

Indi fissava per il giuramento di rito e per l'interrogatorio formale della convenuta M.. A.ed

altri testi all'udienza del 05.12.2002.

A questa udienza, infatti, il Dott. Gavina prestando il giuramento ex art.193, c.p.c., gli venivano posti i quesiti indicati nel verbale di udienza. Altresì, era sentito l'agente della Polizia di Stato, più precisamente:, nonché la convenuta

Poiché si trattava di causa sufficientemente matura, il Giudice, fissava per la precisazione delle conclusioni al 09.04.2003, data in cui la parte attrice precisava le conclusioni come trascritte in epigrafe.

In ordine alla perizia d'Ufficio, il medico-legale Dr. Gavina ha così concluso:

“....., a seguito dell'incidente stradale del 30.01.2001, riportò un trauma contusivo-distorsivo della colonna cervico-dorso-lombare.

L'inabilità temporanea assoluta alle lesioni conseguita si è protratta per circa 20 giorni, a cui ha fatto seguito un ulteriore periodo di inabilità temporanea parziale al 50% per altri 30 giorni. Tenuto conto della sintomatologia lamentata dalla paziente e dall'obiettività clinica riscontrata, pare equo valutare il danno permanente, con riferimento alla integrità psicofisica, nella misura del 3% della totale. Il complesso esitale non si ripercuote negativamente sulla capacità a produrre reddito della perizianda. Le spese sostenute, documentate in atti, sono riferite a prestazioni sanitarie da ritenersi congrue e giustificate alla fattispecie.”

Ciò posto, occorre rilevare, sul piano generale, che è risaputo che il danno “biologico”, risarcibile secondo la famosa sentenza n° 184/1986 della Corte Costituzionale e l'art.2043 c.c., si configura come lesione del diritto alla salute nel suo aspetto dinamico ed è rilevante per le conseguenze causate alla vita della persona.

La tutela del danno biologico è, dunque, ampia ed è preliminare a qualsiasi altra tutela risarcitoria, essendo primario il diritto alla salute.

Il risarcimento del danno, dovuto al responsabile delle lesioni arrecate all'integrità psicofisica presente e futura di un soggetto, non è soltanto limitato alle conseguenze pregiudizievoli inerenti all'efficacia lavorativa ed alla capacità di produzione del reddito del danneggiato, ma deve estendersi a tutti gli effetti negativi inerenti sul bene primario della salute in sé considerata, quale violazione della persona alla pienezza della vita fisica ed all'applicazione nella società in cui vive ed opera, bene primario che trova, appunto tutela nell'art.32 Costituzione. Deve riconoscersi, quindi, come ha avuto occasione di precisare la Suprema Corte, che il danno “biologico”, come danno alla salute, va rivalutato sia in riferimento all'inabilità temporanea, che all'inabilità permanente (Cass. 10.03.1992, n° 2840, in Foro it. 1993, I, 1996). Di conseguenza, va precisato che il danno subito dall'attrice

rientra nel campo esecutivo del danno biologico, la cui correlazione con l'evento è pacificamente acclarata. In concreto, la sua quantificazione, pertanto, va calcolata con criteri equitativi e, comunque in base al parametro del triplo della pensione sociale, già rivalutata ai valori attuali come appresso:

a) I.P.	€7.066,81
b) I.T.T.	€ 619,80
c) I.T.P.	€ 469,85
d) Danno Morale	<u>€ 774,69</u>
Totale danno fisico	€8.931,15
e) Spese mediche documentate	€ 366,68
f) C.T.U. medico-legale	€ 310,00
g) C.T.P. medico-legale	<u>€ 200,00</u>
TOTALE complessivo	€9.807,83

MOTIVI DELLA DECISIONE

Nella causa civile promossa da S.G. contro Royal International Insurance Holdings L.td., e , avente per oggetto il riconoscimento dei danni , il Giudice, alla luce delle risultanze processuali, dalla documentazione allegata in atti, accoglie la richiesta formulata.

A codesta decisione, si giunge per le seguenti considerazioni.

Preliminarmente, deve rilevarsi come, in data 30.01.2001, alla guida del veicolo tg. abbia violentemente urtato che circolava sul ciclomotore contraddistinto dal telaio n°. A seguito del sinistro, avvenuto in via Murri, in Bologna, l'attrice riportava danni al motociclo ed alla sua persona, questi ultimi quantificati dalla relazione C.T.U. redatta dal Dr. Andrea Gavina nella misura del 3,5%.

Inoltre va osservato come sussista effettivamente un legame causale tra la guida tenuta da ed il nocumento patito da, la quale, comunque, è stata già parzialmente risarcita dalla Royal International Insurance Holdings L.td. con un assegno dell'importo di £ 3.000.000 somma, questa, relativa ai danni materiali, comprensive di spese legali.

Pertanto alla luce delle suesposte considerazioni che precedono, dalle risultanze processuali, dalla documentazione allegata in atti, dal rapporto della Polstrada di Casalecchio di Reno (BO), della relazione redatta dal C.T.U. Dr. Gavina, della dichiarazione testimoniale resa dall'Agente G., accoglie la richiesta attorea, perché "supportata" da elementi obiettivi

probatori.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, esse, pertanto, si liquidano nella misura specificata in dispositivo.

P. Q. M.

Il Giudice di Pace di Bologna, Dott. A. Toma, definitivamente pronunciandosi, nella causa civile in intestazione, promossa da:

.....

contro

ROYAL INTERNATIONAL INSURANCE HOLDING Ltd.,

.....

.....

ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa.

CONDANNA,

ROYAL INTERNATIONAL INSURANCE HOLDING Ltd., e
..... in solido tra loro a pagare all'attrice €9.807,83, oltre gli interessi legali, con decorrenza dal dì dell'evento fino all'effettivo soddisfo, relativamente a €8.931,15.

CONDANNA,

altresì, i suddetti convenuti alle spese di causa che si liquidano in complessivi €3.371,15, di cui €237,66 per spese, €1.548,49 per competenze ed €1.585,00 per onorari, oltre IVA , C.N.A.P., più il 10% ex art.15 Tariffa Professionale Forense, come per Legge.

La sentenza è esecutiva ope legis, ex art.282, c.p.c..

Così deciso in Bologna, il 25.09.2003

Il Cancelliere

.....

Depositata in Cancelleria

il

Il Giudice di Pace

Dr. Antonio Toma

